

Pocchìo più investigatore! Ed in faccia a fatti di tal natura che accadono sotto gli occhi nostri, si vorrà sostenere impossibile, e direi ancora indecoroso, un tale timore nell'applicazione della legge attuale? Nè, a dir vero, il progetto presentato dal Ministero pel riordinamento dell'imposta prediale è molto rassicurante; ed allora soltanto io riterrò abolito il contributo posto in Sardegna quando la proprietà rimanga effettivamente alleggerita dell'ammontare di esso tributo, non riprodotto sotto nome diverso.

Venendo ora alla questione di pregiudicarsi o no la legge sulle imposte, non è malagevole lo scorgere come la riforma della tariffa postale portando in Sardegna una variazione nell'imposta prediale usurpi già ed anticipi sulla legge predetta, la quale non potrebbe venire alla discussione affatto vergine, bensì con un precedente già stabilito dal Parlamento; nè così facile sarebbe il ristabilire la questione nei termini presentati dal Ministero, quando una decisione legislativa ne avrà variata una parte interessante.

In ultimo io farò notare che l'articolo proposto dall'onorevole signor conte di Santa Rosa trarrebbe seco non lievi inconvenienti. Supponiamo, per cagion d'esempio, che esso venga adottato, ma che la legge sulle imposte, per una causa qualunque, non potesse venir votata in questa Sessione. La conseguenza necessaria sarebbe che al 1° gennaio 1851 le proprietà in Sardegna sarebbero sollevate di 34 mila e più lire: ora se nel corso dello stesso anno venturo si approvasse la legge sulle imposte, si verrebbero nuovamente a gravare le proprietà; ciò che non produrrebbe il miglior senso in un popolo condotto per la forza delle circostanze, e per vizio della sua amministrazione alla più spaventevole rovina.

Eccovi, o signori, i motivi che m'indussero a proporre l'articolo in discorso, e che spero ravviserete abbastanza gravi per condurvi ad un voto favorevole. Del resto io ho accolto con piacere le dichiarazioni del regio commissario, e delle medesime anzi prendo atto; ed inviterei la Camera a non credere che i rappresentanti della Sardegna siano mossi da un soverchio municipalismo nelle loro proposizioni; che mal si argomenta delle sarde cose da quelle del continente. L'esperienza del passato ci rende cauti e nulla più: il desiderio di togliere quanto prima la nostra patria alla trista ed umiliante condizione di esser a carico delle rimanenti provincie dello Stato ci fa andare guardinghi in tutto ciò che può aggravarne le sorti. Del resto noi conosciamo e vivamente sentiamo la giustizia di far pesare le spese della posta sulle persone che di essa si servono, non già sulla proprietà; ma non possiamo esporre l'isola a più gravi pericoli pel desiderio di far cessare un'ingiustizia alcuni mesi prima. Insisto adunque per l'adozione dell'articolo da me proposto.

SANTA ROSA TEODORO. Intendo combattere l'emendamento del deputato Spano, e le stesse ragioni che mi serviranno per combatterlo appoggeranno il mio emendamento.

Il tributo prediale della posta in Sardegna si perceve come un'imposta diretta, la quale si paga esclusivamente dai comuni, ad esclusione di una parte delle città della Sardegna. Quel tributo prese origine dalle prestazioni che si facevano ai feudatari, e dai feudatari al sovrano dell'isola. Ora grave ingiustizia sarebbe nei tempi attuali il lasciar sussistere questo tributo, inquantochè ne viene che gl'isolani i quali servono meno, o non scrivono, pagano le spese relative al servizio delle lettere, e che quelli i quali hanno frequenti corrispondenze ricevono le loro lettere senza concorrere nel pagamento delle spese, o concorrendovi per poca cosa.

Ciò premesso, dal momento in cui si sostituisce al servizio attuale delle poste in Sardegna un sistema uniforme

al continente, conviene far cessare questo tributo ingiusto, e sostituirvi l'imposta indiretta siccome si paga sul continente.

Ravviso quindi opportuno che nelle disposizioni generali della legge sia aggiunto un articolo con cui si faccia cessare l'imposta attuale al momento dell'attuazione della nuova legge. Ora il deputato Spano asserisce che si potrebbe correre il pericolo di lasciar sussistere due imposte contemporaneamente.

Che ciò non possa succedere mi sembra a sufficienza dimostrato. Invece col suo emendamento vari inconvenienti si verificherebbero. Colla legge attuale s'introdurrà in Sardegna un nuovo sistema di amministrazione, il quale ne aumenta d'assai la spesa attuale; di fatti presentemente il servizio di trasporto delle lettere e degli impiegati ammonta alla somma di lire 45 mila incirca, somma presso a poco corrispondente al tributo che si paga attualmente in Sardegna. Col nuovo sistema, e coll'aumento del personale, la spesa non sarebbe minore di 90 a 100 mila lire. Ne verrebbe che si pagherebbero solamente per le spese di posta 45,000 lire quando al primo di gennaio prossimo non fosse ancora promulgata la legge che si sta esaminando sulle contribuzioni dirette.

Ove poi la legge sulle contribuzioni dirette venisse pubblicata prima del 1851, cesserebbe il tributo prediale sulle poste, e domando se egli è giusto che quel servizio sia fatto dalle finanze generali dello Stato, senza corrispettivo, sino al 1° gennaio 1851, epoca in cui andrà in vigore la legge attuale. Col mio emendamento si evitano questi due inconvenienti, e si consegue lo scopo di far cessare l'attuale tributo delle poste all'epoca in cui se ne stabilisce quello indiretto colla tariffa stabilita dalla legge attuale.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. L'emendamento del deputato Santa Rosa è il seguente:

« Il tributo prediale per le poste nell'isola di Sardegna è soppresso a cominciare dal 1° gennaio 1851. »

Quello del deputato Spano essendo più largo lo metterò ai voti.

DESPINE, commissario regio. L'amendement Santa Rosa semble plus large.

PRESIDENTE. Il deputato Spano propone la sospensione fin a che si approvi la legge sulle contribuzioni prediali, dunque può darsi che sia un termine più lungo.

Metto ai voti l'emendamento del deputato Spano.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'emendamento Santa Rosa.

(È approvato.)

Leggo l'articolo 36 e lo pongo ai voti:

« I richiami relativi alle lettere assicurate ed agli articoli di danaro non sono più ammessi dopo trascorso il periodo di cinque anni dalla data della loro spedizione. »

(La Camera approva.)

Leggo l'articolo 37 che pongo ai voti:

« Le frazioni di centesimo risultanti dal computo delle tasse sono considerate come centesimi intieri. »

(La Camera approva.)

Leggo l'articolo 38:

« Sarà provveduto alla parte esecutiva della presente legge mediante regolamento approvato per regio decreto. »

(La Camera approva.)

« Art. 39. Un decreto regio determinerà del pari le franchigie di posta, le quali dovranno essere limitate esclusivamente al carteggio delle persone della famiglia reale, ed a quello relativo al pubblico servizio. »

Il deputato Polto propone sia tolta da quest'articolo la